

REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


SENT. N° 1788/10

REP. N° 1646/10



Il Tribunale Ordinario di Milano - Sezione XIII Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Caterina Spinnler, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle causa r.g.n. 1604/09 promossa da:

 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Fazzari ed elettivamente domiciliata presso lo studio, in Milano, corso di Porta Vittoria n. 46, opponente

Contro

 e , rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Rezzonico ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Milano, via Rossetti n. 17, opposti

Sulla conclusioni delle parti, rispettivamente, come da foglio allegato, per l'opponente, e come da comparsa di risposta, per gli opposti

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

██████████ ha proposto opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa il 4.12.2008 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la revoca della stessa e la condanna dell'intimante alla rifusione delle spese processuali.

I resistenti ██████████ e ██████████ hanno chiesto, in via preliminare, respingersi l'istanza di sospensiva e dichiararsi inammissibile l'opposizione; nel merito rigettarsi il ricorso.

Negata dal giudice la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto e respinte le richieste di prove orali, all'udienza del 10.2.2010, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso la causa a norma dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in udienza di dispositivo e motivazione.

A sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la mancata ricezione delle notifiche effettuate a norma dell'art. 140 c.p.c.; a tale fine ha evidenziato che nello stabile non era presente il servizio di portineria, che la posta indirizzata ai condomini veniva abbandonata su una mensola all'ingresso dello stabile e che le caselle postali erano vecchie ed in cattive condizioni, tanto che quella dell'opponente era apribile facendo semplicemente leva con la mano.

All'udienza del 5.2.2010 ha ulteriormente argomentato, a sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, che l'intimazione di sfratto in rinnovazione riportava la data dell'udienza del 20.10.2008, anziché di quella del 4.12.2008, alla quale la causa era stata rinviata per consentire il rinnovo della citazione; nel merito ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per la convalida non essendo la morosità del conduttore rilevante ai sensi del disposto dell'art. 5 della L. 392/78.

Il rimedio dell'opposizione tardiva presuppone che la mancata comparizione all'udienza di convalida sia ascrivibile non ad una condotta colposa dell'intimato, bensì alla mancata conoscenza dell'intimazione determinata da irregolarità della notificazione, da caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso in esame la notificazione dell'intimazione di sfratto, effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c. in data 20 settembre 2008 ( cfr doc. 2 di parte opposta ) è stata rinnovata, su disposizione del giudice, e ed effettuata, con le stesse modalità, in data 4.11.2008 ( cfr doc. 3 ).

In entrambi i casi è stato ritualmente inviato l'avviso previsto dall'art. 660 c.p.c. e la raccomandata contenente l'avviso di avvenuta notifica, che non è stata ritirata dal destinatario nel termine di 10 giorni dal deposito.

La seconda intimazione di sfratto, nella copia dell'atto prodotta dallo stesso opponente ( cfr doc. 5 ) porta correttamente la data dell'udienza del 4.12.2008, alla quale era stato rinviato il procedimento per consentire al rinnovazione della citazione. Dunque non vi è nessun errore nell'indicazione della data dell'udienza e l'intimato era in condizioni di comparire per opporsi alla convalida dello sfratto.

Va dunque esclusa la ricorrenza di un vizio di notifica dell'intimazione di sfratto.

Parimenti va escluso, per assoluta carenza di prova, il cui onere gravava sulla parte opponente, che la mancata comparizione all'udienza sia dipesa da caso fortuito o da forza maggiore.

La circostanza che lo stabile fosse privo di portineria, così come le modalità di smistamento della corrispondenza, non valgono, di per sé, a dimostrare che l'intimato si sia trovato nell'assoluta impossibilità di avere tempestiva conoscenza dell'atto. L'intimazione di sfratto è stata notificata in modo regolare, per due volte, presso l'unità locata.

Il mancato ritiro della raccomandata da parte dell'intimato non vale a dimostrare la mancata conoscenza dell'intimazione di

sfratto e ciò a fronte del regolare compimento delle ulteriori formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e, segnatamente, dall'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione, e dell'avviso ex art. 660 c.p.c. .

Va conclusivamente dichiarata inammissibile l'opposizione tardiva alla convalida proposta dal ricorrente.

L'inammissibilità dell'opposizione rende superfluo l'esame del merito.

In ragione della soccombenza l'opponente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:  
respinge l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso l'ordinanza di convalida di sfratto pronunciata il 4.12.2008;  
condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.420,00, di cui euro 460,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.  
Milano, il 10.2.2010.

Il Giudice.

